

REP. n. 339/2017

PIOT n. 35521 del 09/10/2017.

CONVENZIONE QUADRO TRA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE E PARCO AGROALIMENTARE  
DI SAN DANIELE SCARL

TRA

**L'Università degli Studi di Udine**, con sede legale in Udine, Via Palladio 8, nella persona del Rettore e legale rappresentante, Prof. Alberto Felice De Toni nato a Curtarolo (PD) il 27/06/1955 domiciliata per la carica presso la sede dell'Università, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione del Senato Accademico del 18 luglio 2017

E

**L'università degli Studi di Trieste**, di seguito indicata "Università di Trieste" con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste (TS), il 9/10/1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università l'Università degli Studi di Trieste, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2017

E

**Parco Agroalimentare di San Daniele, scarl** Soggetto gestore del Cluster Agroalimentare regionale ai sensi della LR 3/2015 , di seguito indicata "Parco Agroalimentare" con sede in San Daniele del Friuli, via Fagagna n. 1. rappresentata dal Presidente, dott. Claudio Filipuzzi, nato a Acarigua (Venezuela) il 12/02/1956 in qualità di Presidente domiciliato per la carica presso il Parco Agroalimentare di San Daniele scarl

premessi che

- l'Università di Udine, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, ha come fine la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre Istituzioni;
- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della "Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3" l'ente gestore del Cluster regionale per il settore agroalimentare in Friuli Venezia Giulia è stato individuato (nelle more della attuazione della Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 - all'art. 2 comma 4) nel Parco Agro-alimentare di San Daniele Soc. Consortile a r.l., con sede in San Daniele del Friuli;
- con deliberazione n. 1959 del 21 ottobre 2016, sono stati approvati gli "Indirizzi per la costituzione del Comitato strategico e dei Tavoli di lavoro a regia regionale dedicati alle singole aree di specializzazione", che hanno affidato il coordinamento dei Tavoli di lavoro a regia regionale ai Soggetti gestori dei Cluster individuati ai sensi dell'art. 15 della "Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali".
- è interesse comune delle Parti concorrere congiuntamente alla definizione di progettualità condivise nell'ambito delle Smart Specialization della Regione Friuli Venezia Giulia (RIS3FVG)

si conviene e si stipula quanto segue

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 – Oggetto e obiettivi**

L'Università di Udine, l'università di Trieste e il Parco Agroalimentare, con il presente atto, instaurano un rapporto di collaborazione operativa sul territorio regionale.

La collaborazione, riguarderà in particolare:

- realizzazione di progetti comuni;
- organizzazione di eventi, conferenze, dibattiti e seminari;
- Attività coordinate sulle piattaforme Agroalimenatri, bioeconomiche, marine e energetiche sia nazionali (Cluster Tecnologici Nazionali) che europee (S3 Platform);
- Qualunque altra attività basate o derivanti dallo sviluppo del processo di Smart Specialization della Regione Friuli Venezia Giulia (RIS3FVG) che per la parte di competenza dei diversi soggetti sottoscrittori sia ritenuta da essi strategica;
- la presentazione anche congiunta di progetti a valere su bandi nazionali o comunitari volti a

supportare, sviluppare e promuovere in qualsiasi forma le progettualità pubbliche o private derivanti dallo sviluppo e dall'applicazione della RIS3FVG.

### **Art. 3 – Modalità della collaborazione**

Il rapporto di collaborazione si attuerà mediante singoli progetti, i cui contenuti e modalità di realizzazione, verranno disciplinati da accordi specifici. Tali accordi dovranno indicare i referenti scientifici, nonché regolare i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa le modalità e i termini di pagamento (se a titolo oneroso), l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

### **Articolo 4 – Clausola di non concorrenza**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella delle Parti. In caso contrario, il Referente della Parte interessata di cui all'art. 12, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

### **Articolo 5 – Clausola di segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti le altre Parti di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

### **Articolo 6 – Clausola di limitazione di responsabilità**

Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

E' esclusa ogni garanzia di una singola Parte per le obbligazioni contratte dalle altre, anche solidalmente

fra loro; è parimenti esclusa ogni garanzia delle altre Parti, anche solidalmente prestata, per le obbligazioni contratte da una singola Parte.

#### **Art. 7 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici**

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, Università di Udine, Università di Trieste e Parco Agroalimentare si impegnano a garantire reciprocamente la disponibilità di locali, strutture ed eventualmente attrezzature che verranno di volta in volta individuati, nel rispetto delle disposizioni di legge, procedure e regolamenti interni di gestione della prevenzione e sicurezza sul lavoro in vigore.

Negli accordi attuativi di cui all'art. 3 dovranno essere definite le reciproche competenze tra le parti in termini di gestione delle attrezzature, strutture e locali che verranno utilizzate per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito del presente accordo e gli eventuali oneri di gestione.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, verificando preliminarmente la compatibilità degli stessi con le condizioni di esercizio stabilite per le sedi, i requisiti di sicurezza richiesti e gli eventuali oneri di adeguamento infrastrutturale, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

#### **Articolo 8 - Coperture assicurative e Sicurezza**

Ciascuna parte garantisce, nelle forme previste dalla legge, la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Prima di avviare le singole attività, negli accordi specifici previsti dall'art. 3 della presente convenzione, dovranno essere definite le reciproche competenze relativamente agli aspetti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e individuati i soggetti a cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Il personale delle parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza

vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente accordo, osservando le disposizioni in materia di sicurezza e salute previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività.

Ciascuna parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio/incidente capitato al personale dell'altra parte durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

#### **Art. 9 – Proprietà intellettuale dei risultati**

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 3 in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### **Art. 11 – Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione entra in vigore con la firma dei sottoscrittori ed ha durata di 5 (cinque) anni. Potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi quinquennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

In caso di mancato rinnovo o di recesso dovrà essere comunque garantito il completamento delle attività che hanno già avuto inizio.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa dai singoli accordi attuativi secondo quanto previsto dal codice civile, artt. 1467 e seguenti.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

**Art. 12 - Referenti della Convenzione**

Le parti nominano quali referenti per l'attuazione della presente convenzione:

Per l'Università di Trieste il referente è il prof. Giorgio Sulligoi

Per l'Università di Udine la referente è la prof.ssa Maria Cristina Nicoli

Per il Parco agroalimentare il referente è il dott. Pierpaolo Rovere

Ciascuna parte potrà, nel corso di vigenza dell'accordo, sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta agli altri contraenti non appena possibile.

**Art. 13 – Controversie**

Per qualsiasi controversia, le parti esperiranno in via preliminare un tentativo di definizione bonaria.

Qualora non si raggiungesse un accordo tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

**Art. 14 – Spese**

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per l'Università degli Studi di Udine

Il Magnifico Rettore

.....

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Magnifico Rettore

.....

Per il Parco Agroalimentare di

San Daniele scarl

Il Presidente

.....



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Esito Verifica Firme**

**17 aprile 2018**

File : C:/Users/5758/dikeTmpdir\_1073/8677/Conv\_Quadro\_UNITS\_UNIUD\_Parco\_Agroalimentare\_5..p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 17/04/2018 10.19.17 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : CLAUDIO FILIPUZZI  
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3  
Cod. Fiscale : FLPCLD56B12Z614H  
Stato : IT  
Organizzazione : non presente  
Cod. Ident. : 14783151  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 10/09/2015 00.00.00 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 09/09/2018 23.59.59 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 14/09/2017 11.59.30 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 17/04/2018 10.19.17 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : ALBERTO FELICE DE TONI  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2  
Cod. Fiscale : DTNLR55H27D226H  
Stato : IT  
Organizzazione : NON PRESENTE  
Cod. Ident. : 201611162870  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 26/07/2016 09.51.21 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 26/07/2019 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 27/09/2017 13.59.50 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 17/04/2018 10.19.17 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : MAURIZIO FERMEGLIA  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2  
Cod. Fiscale : FRMMRZ55R09L424P  
Stato : IT  
Organizzazione : UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324  
Unità Organizzativa : DIVISIONE ISI  
Cod. Ident. : 201150063416  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 28/11/2016 09.09.08 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 28/11/2019 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 13/09/2017 11.02.35 (UTC Time)

---

**InfoCert S.p.A.**

sito web: [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it)